Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Mercoledì, 22 dicembre | Numero 301

AVVISO

Norme d'abbonamento per l'anno 1921

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45
» » semestre . . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno . . . . . . L. 90
» » semestre . . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno . . . . . . L. 40
» » semestre . . . . » 24
» » trimestre . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione della Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1785 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858;

Visto il Regio decreto-legge 8 giugno 1920, n. 770;

Visto il Regio decreto-legge 30 settembre 1920, numero 1442;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni dei sotto indicati articoli dei citati Regi decreti-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, 8 giugno 1920, n. 770 e 30 settembre 1920, n. 1442, sono modificate come segue:

Art. 12. — Gli uffici principali sono retti da funzionari aventi grado di segretario o capo d'ufficio, secondo l'importanza di ciascun ufficio.

Art. 14. — Al grado di alunno di 1ª categoria aggiungere quello di allievo di 2ª categoria.

Art. 24. — Penultimo capoverso:

Per un quarto alle vedove e figlie nubili di impiegati e agenti dell'Amministrazione che non abbiano superato il 35° anno di età, e che sieno fornite della licenza di scuola secondaria inferiore, o almeno di quella elementare se vedove od orfane di impiegati ed agenti morti senza diritto a pensione, le quali tutte abbiano i requisiti di cui ai nn. 1 e 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili. Le vedove ed orfane dei morti senza diritto a pensione sono dichiarate vincitrici anche se conseguano la sola idoneità.

Art. 25. — Aggiungere il seguente comma:

Quando nel pubblico interesse un servizio rurale viene trasformato in urbano, l'agente titolare del servizio stesso è nominato di diritto commesso nel ruolo postale.

Art. 26. — Gli allievi commessi, i fattorini e le commesse sono

reclutati fra i portalettere rurali, gli invalidi e gli orfani di guerra, le vedove e i figli di impiegati ed agenti dell'Amministrazione, con preferenza alle vedove ed orfane di ambo i sessi di impiegati ed agenti morti senza diritto a pensione, ed anche fra estranei, con preferenza ai procaccia, con le norme stabilite dal regolamento.

Per conseguire le nomine suddette occorre non avere meno di 18 anni di età, e possedere la licenza elementare e i requisiti di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Art. 28. — Le nomine al grado di direttore d'officine telegrafiche e di direttore di officine e capi tecnici principali telefonici (quadro I-*B* e I-*C*, tabella *B*, ruolo servizi elettrici) sono conferite nella misura di un quarto per esame di merito e tre quarti per esami di idoneità, rispettivamente al personale dei quadri II-*C* e II-*D*, che abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nell'Amministrazione.

Art. 30. — Le nomine al grado di meccanico telegrafico (quadro III-*B*, tabella *B*, ruolo servizi elettrici), sono conferite: per un sesto agli invalidi della guerra con le norme previste dal decreto Luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1447, per i posti di operaio meccanico; per cinque sesti, mediante esperimento pratico, agli allievi meccanici telegrafici.

Le nomine al grado di meccanico telefonico e di elettricista telefonico (quadro III-*B* della tabella predetta) sono conferite: per un sesto agli invalidi di guerra come sopra; per cinque sesti, mediante esperimento pratico, agli allievi meccanici telefonici ed allievi elettricisti telefonici.

Art. 40. — Primo comma:

Gli alunni di 1ª categoria, gli alunni e gli allievi di 2ª categoria, e gli allievi di 3ª categoria percepiscono una retribuzione pari a due terzi dello stipendio iniziale del grado al quale possono essere nominati.

Art. 42. — Primo comma:

il fondo di cui alle lettere *a*) e *c*) è ripartito a fine di esercizio finanziario fra il personale del ruolo postale e quello dei servizi elettrici, in proporzione della spesa complessiva degli stipendi assegnati a ciascun ruolo alla data suddetta.

Quinto comma:

il fondo di cui alla lettera *b*) è ripartito, alla fine dall'anno finanziario, a favore degli impiegati appartenenti agli uffici centrali od agli uffici provinciali in cui si sono verificate le economie per assenze non retribuite e per le vacanze di posti a cui non siasi provveduto in nessun modo con altro personale.

Art. 45. — Sopprimere l'ultimo comma.

Art. 49. — Sopprimere gli ultimi due comma.

Art. 50. — Primo comma:

della responsabilità di cui al precedente articolo giudica la Corte dei conti, a norma dell'art. 67 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla contabilità generale dello Stato.

Secondo comma:

quando il danno non è superiore alle L. 300 giudica in forma irrevocabile il Consiglio di disciplina centrale;

ove il danno sia ritenuto inferiore a L. 50, uguale giudizio spetta al Consiglio di disciplina compartimentale.

Art. 55. — Secondo comma:

Le assenze per comprovata malattia non possono superare il periodo di 60 giorni per ciascun anno.

Terzo comma:

Quando sia accertato che la malattia dipende da cause di servizio l'assenza non può eccedere l'anno.

Oltre i detti periodi di tempo l'impiegato o l'agente è collocato di diritto in aspettativa.

Aggiungere il seguente comma:

Il ministro ha facoltà di accordare, in casi eccezionali, congedi straordinari nel limite massimo di un mese per ciascun anno.

Art. 60. — Primo comma:

è nominata una Commissione per provvedere non oltre il 30 aprile 1921.

Art. 65. — Comma *a*):

Il tempo trascorso nel grado a partire dalla data di nomina al grado stesso, ecc.; e aggiungere:

A coloro che non furono più qualificati perchè raggiunsero il massimo stipendio del proprio quadro o perchè proseguirono in quadro a ruolo chiuso, si attribuisce la qualifica di ottimo per gli anni in cui non furono qualificati, qualora ne sieno riconosciuti meritevoli in seguito a giudizio del Consiglio di amministrazione.

Ultimo comma:

quando lo stipendio e l'eventuale assegno determinato nel modo di cui al presente ed al successivo art. 66 risulti inferiore allo stipendio ed eventuale assegno che spetterebbe all'impiegato od agente che fosse rimasto nel grado o nella categoria inferiore, la differenza è calcolata come assegno personale.

Art. 66. — Primo comma:

Il calcolo dello stipendio relativo all'anzianità del grado rivestito al 30 aprile 1919, determinato nel modo di cui all'articolo precedente, si ripete per la complessiva anzianità di carriera, a sensi del presente articolo e la differenza è concessa come assegno personale.

Secondo comma:

La complessiva anzianità di carriera si calcola:

a) per intero, per il periodo trascorso nel grado, come sopra, e per il doppio per il periodo trascorso nel grado in servizio militare od assimilato in tempo di guerra presso corpi mobilitati od in ospedali per ferite o malattie riportate o contratte in guerra e per l'eventuale conseguente periodo di convalescenza;

b) in proporzione dei due terzi per il periodo trascorso in altro grado nella stessa categoria;

c) in proporzione della metà per il periodo trascorso in una categoria inferiore.

Art. 67. — Primo comma:

Per la determinazione dell'assegno personale agli effetti dell'articolo precedente valgono altresì le seguenti norme speciali:

a) per il personale di 2ª e 3ª categoria, proveniente dai sottufficiali di cui all'art. 39, i periodi d'aumento dello stipendio secondo le annesse tabelle sono ridotti di un anno.

Art. 73. — Primo comma:

I posti di direttore capo di divisione resisi vacanti anteriormente al 1° ottobre 1919 sono conferiti con le norme e le modalità in vigore a tale data.

Art. 77. — Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

La disposizione di cui al comma precedente si applica una volta tanto a tutto il personale dei quadri II della tabella *B* annessa alla legge 25 giugno 1911, n. 575, e III della tabella *B* annessa alla legge 27 aprile 1916, n. 465, per la nomina, mediante scrutinio, rispettivamente al grado di direttore di officina, capo tecnico principale telefonico e di direttrice principale di commutazione, nella misura dei posti assegnati ai quadri relativi, ai sensi dell'art. 62.

Terzo comma:

la domanda per conseguire la promozione o per essere scrutinato deve essere presentata non oltre un mese dalla conversione in legge del presente decreto.

Art. 80. — Sono promossi ufficiali senza esame:

a) i brigadieri, i commessi e gli agenti di manutenzione (quadri I e III, tabella *C*, legge 25 giugno 1911, n. 575);

b) gli agenti telefonici (quadro I, II e III, tabella *C*, legge 29 dicembre 1912, n. 1384); i quali tutti abbiano conseguito la nomina ad ufficiale nel R. esercito.

Sono promossi ufficiali mediante esame:

Gli agenti di cui ai precedenti comma *a*) e *b*), i quali siano forniti di licenza ginnasiale o tecnica o di altro titolo riconosciuto equipollente.

L'esame è dato sulle sole materie di servizio.

Sono esonerati dall'esame coloro che già conseguirono l'idoneità

in precedenti esami per il posto di ufficiale postale telegrafico o di applicato telefonico.

Le nomine sono conferite per ordine di anzianità promiscuamente agli agenti promovibili senza esami e dichiarati idonei nell'esame.

Art. 82. — Secondo capoverso del comma *b*):

L'esame ha luogo una volta sola sulle materie di esame scritto del programma per la nomina ad ufficiale d'ordine di cui al decreto Ministeriale 29 giugno 1915.

Ultimo comma:

le nomine hanno luogo gradatamente nella misura della metà dei posti che si conferiscono ai sensi dell'art. 96.

Art. 83. — Penultimo comma:

Per il personale di cui alla lettera *a*) che proviene dal quadro II della tabella *C* annessa alla legge 29 dicembre 1912, n. 1384, vale la disposizione di cui all'art. 81.

Art. 87-*bis*. — Aggiungere il seguente comma:

Sono esonerati dagli esami coloro che conseguirono la idoneità in precedenti concorsi per ufficiale d'ordine o per alunno.

Art. 97. — Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche ai supplenti ed eventualmente ai ricevitori destinati dall'Amministrazione postale e telegrafica a prestar servizio in colonia e che vi si trovano tuttora ed agli altri ausiliari metropolitani direttamente assunti dalla Amministrazione coloniale, i quali ne facciano domanda entro tre mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto.

Per tale personale, ferma restando la decorrenza e le modalità della nomina in ruolo ai sensi degli articoli precedenti per la maturazione dei futuri aumenti di stipendio, il trattamento economico del grado di ufficiale o di aiuto ufficiale decorre dal giorno dell'assunzione in servizio nel Regno presso l'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica; ed in ogni caso non oltre due mesi dalla data di nomina in ruolo.

A coloro che fossero trattenuti in colonia oltre tale periodo viene fatto il trattamento dei funzionari di altre Amministrazioni distaccati in colonia.

Art. 98. — Primo comma:

Sono nominati operai telegrafici e telefonici (quadro I-*B-bis* transitorio, tabella *C*, ruolo servizi elettrici):

a) gli operai e allievi operai meccanici avventizi telegrafici assunti fino alla data di conversione in legge del presente decreto;

b) gli operai meccanici avventizi e giornalieri e gli operai apparecchiatori giornalieri telefonici assunti fino alla data predetta.

Art. 99. — Aggiungere i seguenti comma:

L'Amministrazione è in facoltà di mantenere i nominati in ruolo nelle attribuzioni che attualmente disimpegnano, fino a quando le esigenze del servizio lo richieggano.

I giornalieri e le giornaliere dell'Ufficio centrale dei rifiuti che conseguono la nomina ai sensi del presente articolo, sono ammessi agli esami di idoneità per la nomina ad aiuto ufficiale di cui all'art. 87-*bis*.

Art. 100. — Aggiungere il seguente comma:

Dal compimento del 16° anno di età in poi essi sono adibiti al servizio di recapito dei telegrammi e degli espressi sostituendo all'attuale retribuzione il compenso di cui al R. decreto 13 luglio 1919, n. 1379. Tale compenso è ridotto ai sensi dell'art. 94 quando conseguono la nomina a fattorino.

Art. 101. — Primo comma:

Gli operai avventizi e giornalieri e le giornaliere assunti fino al 30 giugno 1919 con funzioni di guardafili telegrafici o telefonici o con mansioni di fatica, i quali posseggano i requisiti di cui all'articolo 99, sono nominati guardafili o giuntisti o fattorini o commessi (quadro II, tabella *C*, ruolo postale e quadri I-*A*, I-*B*, e II, tabella *C*, ruolo servizi elettrici) a seconda delle speciali attitudini di ciascuno.

Penultimo comma:

La nomina si consegue dal 1° settembre 1919 per coloro che a tale data hanno compiuto il 21° anno di età e non meno di un biennio di servizio anche non continuativo, valutando come tale il periodo passato sotto le armi in qualità di richiamato o trattenuto sempre che, in ogni caso, si sia prestato un minimo di sei mesi di effettivo servizio nell'Amministrazione, per tutti gli altri dal primo giorno del mese successivo al verificarsi di tutte le predette condizioni.

Per le nomine con effetto retroattivo, la liquidazione delle competenze dovute dalla data stabilita per la nomina, fino alla data del decreto di nomina, è commisurata in ragione delle giornate di effettivo servizio prestato, considerando come tale il periodo di congedo ordinario, e le eventuali assenze per malattia, nei limiti di cui all'art. 55.

Art. 108-*bis*. — Il fondo di cointeressenza per l'esercizio 1919-920 di cui all'art. 41 è integrato fino a raggiungere un'assegnazione corrispondente al 10 0/0 della spesa lorda accertata nell'esercizio stesso per gli stipendi delle varie categorie del personale di ruolo e per le retribuzioni del personale fuori ruolo ed avventizio che ha diritto alla sistemazione in ruolo ai sensi degli articoli precedenti. Il fondo predetto è ripartito fra tutto indistintamente il personale suindicato in proporzione delle giornate di servizio prestato da ciascuno, considerando come tale anche il periodo di congedo ordinario, e comprendendo nella ripartizione, limitatamente alla somma di L. 11.299.521,54, di cui al penultimo comma del citato art. 41, anche il personale assunto in servizio in applicazione del decreto Luogotenenziale n. 622 del 9 maggio 1918 e del decreto-legge Luogotenenziale n. 720 del 27 aprile 1919.

Sono esclusi dal reparto gli impiegati ed agenti distaccati presso altre Amministrazioni od Enti per servizi non attinenti a quelli postali, telegrafici e telefonici per il periodo di tempo in cui essi sono rimasti lontani dalle loro normali attribuzioni durante l'esercizio predetto.

L'eventuale somma non distribuita per frazione inferiore ad un centesimo di lira della quota unitaria giornaliera o per qualsiasi altro motivo è devoluta a favore dell'Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra il personale postale, telegrafico e telefonico.

Art. 2.

Alle disposizioni dei RR. decreti-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, e 8 giugno 1920, n. 770, sono aggiunte le seguenti:

Art. 68-*ter*. — Il complemento di assegno di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 36 della legge 19 luglio 1907, n. 515, s'intende conferito agli aventi diritto dal 1° luglio 1904, anzichè dal 1° luglio 1907.

Art. 68-*quater*. — La disposizione di cui all'articolo unico della legge 22 giugno 1913, n. 747, è estesa anche agli agenti forniti di assegni personali assunti in ruolo prima del 1° luglio 1907.

Art. 80-*bis*. — Gli agenti forniti di licenza di scuola media inferiore, che non conseguano la nomina al grado di ufficiale ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, e quelli di cui al quadro IV della tabella *C*, annessa alla legge 25 giugno 1911, n. 575, che sieno forniti di licenza ginnasiale o tecnica od altro titolo equipollente sono ammessi ad un corso teorico-pratico della durata di almeno tre mesi sulle materie e presso le sedi che saranno designate dal Ministero.

Gli agenti che frequentano il corso, assistendo almeno alla metà delle lezioni, sono ammessi a prender parte agli esami di cui allo art. 87; e i riusciti idonei sono nominati ufficiali in base alla votazione conseguita nell'esame, formando graduatoria con i riusciti idonei del gruppo *B* del citato art. 87.

Art. 94-*bis*. — I fattorini telegrafici i quali non chiesero il passaggio in ruolo ai sensi del primo comma dell'art. 36 della legge 19 luglio 1907, n. 515, sono, a loro domanda, nominati commessi allo stipendio di L. 4200, con decorrenza dal 1° settembre 1919, conservando quale assegno personale la eventuale differenza fra tale sti-

pendio e la retribuzione complessiva da ciascuno di essi attualmente goduta.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto, e quelle del precedente Regio decreto-legge 8 giugno 1920, n. 770, quando non sia specificata espressamente nei rispettivi articoli una diversa decorrenza hanno effetto dal giorno dell'andata in vigore del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858.

Art. 4.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PASQUALINO VASSALLO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1779 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali del R. esercito, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali dell'esercito, aventi famiglia a carico, ammessi nel corrente anno ai corsi di perfezionamento disposti dal Ministero della guerra presso la Scuola militare di Modena, la Scuola d'applicazione di fanteria in Parma, la Scuola d'applicazione di cavalleria di Pinerolo, l'Accademia militare di Torino, ai corsi di integrazione presso la Scuola di guerra in Torino, ed ai corsi presso la Scuola d'applicazione di sanità militare in Firenze per la nomina a tenente medico in S. A. P., compresi gli ufficiali insegnanti e istruttori, è concessa, per un periodo massimo di otto mesi, una indennità giornaliera di lira quattro se ufficiali superiori, di lire tre se ufficiali inferiori.

La stessa indennità spetta agli ufficiali dell'esercito ammessi al corso superiore per tenenti di vascello presso la R. Accademia navale.

Art. 2.

Per stabilire quali sieno le persone di famiglia a carico dell'ufficiale si osserveranno le norme vigenti per l'indennità caroviveri.

Art. 3.

L'indennità di cui al presente decreto non è dovuta agli ufficiali che si trovino già in servizio presso corpi od uffici di stanza nella medesima città ove ha luogo il rispettivo corso di studi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1782 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del Nostro decreto 30 settembre 1920, n. 1389;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'industria e il commercio e con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogata fino al 30 aprile 1921 la facoltà conferita al ministro delle finanze col decreto Luogotenenziale del 12 novembre 1916, n. 1682, riguardante il trattamento doganale delle laminette e dei fogli di seta artificiale a base di viscosa, cello-smaline, nitrocellulosa e simili.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — ALESSIO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1756. Regio decreto 2 dicembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Opera pia « Virginia Cassoli-Guastavillani e Giulia Cassoli »,

con sede nella città di Bologna, è eretta in Ente morale, sotto un'amministrazione provvisoria, composta dei signori ing. cav. Lorenzo Caliva, prof. Antonio Venturi, di due rappresentanti della Congregazione di carità di Bologna, di due rappresentanti della Congregazione di carità di Reggio Emilia e di un pediatra da nominarsi dal Consiglio accademico della Facoltà di medicina di Bologna.

N. 1757. Regio decreto 7 novembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Lavagna (Genova) è autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e ne è omologato il regolamento relativo.

N. 1758. Regio decreto 7 novembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Formia (Caserta) è autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e ne è omologato il regolamento relativo.

N. 1759. Regio decreto 22 ottobre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Cogoleto (Genova) è autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e ne è omologato il regolamento.

N. 1761. Regio decreto 28 novembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'agricoltura, è eretta in ente morale la « Fondazione Ettore Pomàrici-Santomasi, Scuola di agraria e di caseificio, Museo di antichità e Biblioteca in Gravina di Puglia » e ne è approvato il relativo regolamento.

N. 1762. Regio decreto 28 novembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, è approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Cingoli.

N. 1763. Regio decreto 28 novembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Rimini (Forlì) è autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e ne è omologato il regolamento relativo.

N. 1772. Regio decreto 9 settembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'industria, è istituita in Melfi una scuola professionale ad orario ridotto per l'avviamento ai mestieri del falegname ebanista, del fabbro meccanico e del muratore, col nome di « R. scuola professionale in Melfi ».

N. 1773. Regio decreto 9 settembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'industria, la scuola di disegno applicato alle arti e industrie in Tolmezzo, è posta alla diretta dipendenza del Ministero per l'industria e il commercio, ed è riordinata come scuola diurna ad orario ridotto, a termini dell'art. 24 del regolamento 22 giugno 1913 n. 1014, ed assume il nome di R. scuola professionale « Albino Candoni ».

N. 1774. Regio decreto 9 settembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, la scuola popolare di arti e mestieri « Lorenzo da Viterbo », esistente in Viterbo, è riordinata come scuola professionale diurna ad orario ridotto e posta alla diretta dipendenza del Ministero dell'industria e commercio.

N. 1775. Regio decreto 7 novembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, è eretta in ente morale la « Fondazione Carlo Esterle », con sede in Milano, e ne è approvato il relativo statuto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 18 novembre 1918, n. 1721 ed il decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 844;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli commerciali;

Decreta:

Articolo unico.

I prezzi attualmente vigenti per la cessione al Consorzio del caffè crudo, sono diminuiti di L. 130 per quintale per tutte quelle partite di detta derrata le quali siano state e saranno sdoganate dopo l'entrata in vigore del decreto del ministro del tesoro in data 15 dicembre 1920, n. 66,940, col quale è stata elevata a 200 0/0 l'aliquota del cambio per il pagamento dei dazi doganali in valuta cartacea.

Il presente decreto avrà effetto da oggi.

Roma, 20 dicembre 1920.

Il ministro
FACTA.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la domanda presentata addì 2 luglio 1920 dal presidente del Consorzio Longano, con sede in Isernia, per ottenere la dichiarazione di esecutorietà del catasto consorziale;

Visto l'atto costitutivo del Consorzio, rogato il 26 marzo 1918 per notar Nicola Perna in Isernia, trascritto all'Ufficio delle ipoteche di Isernia il 25 aprile stesso anno;

Visto lo statuto e gli atti relativi;

Visto il testo unico delle leggi sul concorso dello Stato nelle spese per opere d'irrigazione, approvato con decreto Reale 22 luglio 1920, n. 1154;

Visto il regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733, serie 3ª, in applicazione della legge di pari data n. 3732 sui Consorzi d'irrigazione;

Esaminati gli atti catastali comprendenti il catastino ed il campione, compilati giusta i modelli allegati al regolamento approvato con R. decreto 28 febbraio 1886 sopra citato;

Viste le relazioni in data 1° giugno 1920 degli uscieri addetti agli uffici di conciliazione dei comuni d'Isernia e di Sant'Agapito (provincia di Campobasso), dalle quali risulta essere stato, il catastino ed il campione, relativi al Consorzio Longano, regolarmente depositati e resi ostensibili, per lo spazio di 30 giorni e cioè fino al 30 giugno 1920, nella sede del Consorzio stesso in Isernia, via Marcelli, palazzo Petrecca;

Vista la dichiarazione del presidente del Consorzio Longano, in data 17 novembre 1920, dalla quale risulta che nessun reclamo è stato prodotto dagli interessati nei sessanta giorni successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione degli atti catastali, come prescritto dal regolamento sopra citato;

Decreta:

È reso esecutivo il catasto del Consorzio d'irrigazione Longano,

con se... in Isernia, redatto a norma di legge e comprendente numero ... due partite relative a terreni in comune d'Isernia e numero due partite relative a terreni in comune di Sant'Agapito, provincia di Campobasso, per una estensione catastale complessiva di ettari 71.50.69 (Moggia 1027.58.02 dell'antica misura locale), ed effettivi di ettari 74.50.00.

Roma, 10 dicembre 1920.

Il ministro
MICHELI.

Commissione per i danni marittimi di guerra

In nome di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

La Commissione per i danni marittimi di guerra composta dei signori:

Presidente:
Gr. uff. Gerolamo Biscaro.
Membri supplenti:
Comm. Francesco Pasciuto.
Cav. Lorenzo De Leonardis.
Commissario del Governo:
Gr. uff. Raffaele De Notaristefani.
Segretario:
Comm. Alfredo Curcio.
Vicesegretario:
Cav. Stefano Lambusier,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sulla nazionalità di tre casse ... piroscafo *Ambra*.

Udita la relazione del commissario relatore cav. De Leonardis;
Sentito nella discussione orale l'avv. Natalino Patriarca;
Sentito il commissario del Governo nelle sue conclusioni;
Dichiarata chiusa dal sig. presidente la discussione orale e visti gli atti ed i documenti della causa;
Ritenuto che con domanda del 31 marzo 1920 l'avv. Natalino Patriarca, nell'interesse della Ditta Gellatly Hankey & Co, di Londra, faceva istanza per la rettifica della sentenza della Commissione delle prede in data 3 aprile-15 maggio 1916, circa la nazionalità di alcune merci rinvenute sul piroscafo *Ambra* in quanto che in essa erano state indicate sotto la polizza n. 109, tre casse di cotton goods specificate con le caratteristiche:

R J e C, E W J, 7255
— 2747 — 7256
— E W J — 7257

mentre la polizza originale reca l'indicazione di sei casse di cotton goods, come segue:

R J
E W J 7255
e C
— 2747 — 7256
— E W J 7257/60

e che tali casse rappresentano tutte insieme una sola partita di merci;

Attesochè nella domanda del 3 gennaio 1916, in base alla quale fu istituito il giudizio che detto luogo alla sentenza di cui sopra, furono indicati soltanto i numeri 7255, 7256 e 7257 e furono omessi quelli delle altre casse (7258, 7259, 7260), che nella polizza sono segnati con l'usuale sbarra trasversale (/) dopo il n. 7257 e cioè 7257/60;

Ritenuto che non si tratta di errore materiale nella redazione della sentenza 3 aprile-15 maggio 1916, ma di emissione vera e propria determinata da quella occorsa nella domanda di rilascio del 3 gennaio 1916;

Attesochè le tre casse di cotton goods con i numeri 7258, 7259 e 7260 vanno considerate alla stessa stregua delle altre tre con i numeri 7255, 7256 e 7257, di cui fu ordinato il rilascio con la citata sentenza del 3 aprile-15 maggio 1916;

Attesochè da notizie assunte presso la R. capitaneria di porto di Napoli risulta che le tre casse con i numeri 7258, 7259 e 7260 furono comprese fra quelle partite di merci ex *Ambra* requisite o vendute, e però trovasi disponibile presso la capitaneria medesima la somma ricavata;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione, riconosciuta la nazionalità neutrale delle tre casse di cotton goods, distinte com'è detto avanti con i numeri 7258, 7259 e 7260, ordina il rilascio alla ditta Gellatly Hankey & C. della somma corrispondente che trovasi disponibile presso la Regia capitaneria di porto di Napoli, depurata delle spese che facevano carico alla merce.

Così deciso nell'udienza del giorno 2 luglio 1920, nella sede della Commissione per i danni marittimi di guerra (Palazzo di Giustizia).

Biscaro, Pasciuto, De Leonardis, Curcio.

Depositata in segreteria per gli effetti della pubblicazione, oggi 6 agosto 1920.

Il segretario
Lambusier.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 21 dicembre 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	172 31	Berlino	39 41
Londra	102 28	Vienna	8 40
Svizzera	445 63	Praga	32 50
Spagna	376 50	New York	29 8
Oro	405 52		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	73 44	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	75 14	—

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 15 dicembre 1920, in Pezzo, provincia di Reggio Calabria, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 49, dal 29 novembre al 5 dicembre 1920.

Carbonchio ematico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Arezzo (a)	Arezzo	—	1	—	1
Brescia	Breno	—	2	—	1
»	Brescia	—	1	—	3
»	Chiari	—	1	—	1
Chieti	Chieti	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Milano	Gallarate	—	1	—	1
Novara	Vercelli	—	1	—	1
Parma	Parma	—	1	—	1
Sassari	Ozieri	—	1	—	1
Torino	Susa	—	1	—	1
»	Torino	—	1	—	1
		—	13	—	14

Carbonchio sintomatico

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Cuneo	Saluzzo	—	2	—	2
Girgenti (a)	Girgenti	—	1	—	1
Modena	Modena	—	1	—	1
»	Pavullo nel Frign.	—	1	—	1
Novara	Novara	—	1	—	1
Reggio Emilia (a)	Reggio Emilia	—	1	—	1
Torino	Torino	—	2	—	2
		—	9	—	9

Afta epizootica

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Alessandria	Alessandria	2	—	3	1
»	Asti	1	2	1	3
»	Casale Monferrato	8	1	10	7
»	Novi Ligure	1	1	1	4
»	Tortona	—	2	—	3
Arezzo (a)	Arezzo	—	1	—	1
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	—	1	—	1
Bari delle Puglie	Bari	—	1	—	1
Belluno	Belluno	1	4	2	4
»	Feltre	—	2	—	6
»	Pieve di Cadore	2	—	5	—
Bergamo	Bergamo	9	2	18	6

Segue: Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bergamo	Clusone	—	1	—	1
»	Treviglio	7	1	12	3
Bologna	Bologna	2	1	4	3
»	Imola	1	—	1	—
»	Vergato	1	—	3	—
Brescia	Brescia	12	1	17	3
»	Chiari	2	—	2	—
»	Salò	—	3	—	3
»	Verolanuova	4	1	5	1
Como	Como	4	2	6	3
»	Lecco	8	4	10	4
»	Varese	—	1	—	1
Cremona	Casalmaggiore	1	1	1	3
»	Cremona	1	1	1	1
Cuneo	Alba	1	4	2	6
»	Cuneo	—	1	—	1
»	Mondovì	—	2	—	2
»	Saluzzo	—	1	—	1
Firenze (a)	Firenze	2	1	11	1
»	Pistoia	2	—	3	1
»	San Miniato	3	1	5	1
Forlì	Cesena	1	—	1	—
»	Forlì	—	1	—	2
»	Rimini	1	—	1	—
Genova	Albenga	2	1	2	5
»	Genova	1	—	1	1
Lucca	Lucca	3	—	4	1
Mantova	Mantova	5	4	7	6
Massa e Carrara (a)	Massa	—	1	—	1
Milano	Abbiategrasso	2	1	2	1
»	Gallarate	1	1	1	1
»	Lodi	4	3	5	3
»	Milano	2	—	2	—
»	Monza	1	—	1	—
Modena	Modena	1	3	1	8
Novara	Biella	1	1	1	2
»	Novara	2	—	3	6
»	Pallanza	—	1	—	1
»	Vercelli	2	2	2	3
Padova	Padova	3	—	4	—
Parma	Borgo San Donnino	1	1	1	1
»	Parma	1	1	1	1
Pavia	Mortara	4	—	6	3

Segue: **Afta epizootica.**

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Pavia	Pavia	9	3	9	5
»	Voghera	7	2	8	10
Perugia	Orvieto	1	—	2	—
»	Perugia	—	2	—	3
Pesaro e Urbino	Pesaro	4	2	6	3
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	3	1	5	1
»	Piacenza	11	3	17	7
Pisa	Pisa	4	—	7	5
»	Volterra	2	—	3	—
Porto Maurizio	Porto Maurizio	3	4	8	10
»	San Remo	1	—	1	—
Potenza	Matera	2	1	2	1
Ravenna	Faenza	1	—	1	—
»	Lugo	1	—	4	2
»	Ravenna	2	—	3	—
Rovigo	Adria	2	—	3	—
»	Rovigo	5	1	5	2
Siena	Siena	1	—	1	—
Sondrio	Sondrio	4	1	5	1
Teramo (a)	Teramo	1	—	2	—
Torino	Aosta	1	—	4	—
»	Ivrea	1	1	2	3
»	Pinerolo	2	1	2	1
»	Susa	2	2	6	2
»	Torino	9	3	16	5
Treviso	Treviso	—	2	—	2
Venezia	Venezia	4	2	5	3
Verona	Verona	6	2	9	2
Vicenza	Vicenza	1	3	1	3
		203	101	306	190

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ancona	Ancona	6	—	21	—
Aquila degli Ab.	Sulmona	1	—	16	—
Arezzo (a)	Arezzo	6	2	40	33
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	—	1	—	5
»	Fermo	2	1	3	2
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	2	—
Benevento	Benevento	1	—	2	1
»	Cerreto Sannita	1	—	1	—
Bologna	Bologna	3	1	9	2
»	Imola	5	—	16	—
Campobasso	Campobasso	—	1	—	2
Caserta	Sora	1	—	1	—
Chieti (a)	Vasto	—	1	—	1
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
»	Mondovì	2	—	2	—
Ferrara	Ferrara	1	—	2	—

Segue: Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Firenze (a)	Firenze	1	1	1	2
Genova	Genova	1	—	3	2
Macerata (a)	Camerino	2	—	7	—
»	Macerata	8	2	40	6
Mantova	Mantova	2	—	6	—
Modena	Mirandola	—	1	—	1
Parma	Borgo San Donnino	2	—	2	—
Pavia	Mortara	—	1	—	1
»	Voghera	—	1	—	1
Perugia	Foligno	—	1	—	1
»	Perugia	1	—	3	—
»	Rieti	1	—	3	—
»	Terni	1	—	4	—
Pesaro e Urbino	Urbino	1	—	1	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	—	1	—	1
Porto Maurizio	Porto Maurizio	—	1	—	1
Potenza	Matera	1	1	1	1
»	Melfi	3	—	13	—
Ravenna	Lugo	1	—	1	—
Reggio Emilia (a)	Reggio Emilia	1	1	1	1
Salerno	Campagna	1	—	1	—
Sassari	Ozieri	—	1	—	1
Siena	Montepulciano	2	—	3	—
»	Siena	3	—	8	—
Sondrio	Sondrio	—	1	—	3
Teramo (a)	Penne	1	—	1	1
»	Teramo	—	2	—	4
Venezia	Venezia	1	1	1	1
Verona	Verona	—	1	—	1
		64	25	215	76

Rabbia.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bari delle P. (b)	Bari	2	1	2	1
»	Barletta	1	1	1	1
Girgenti (a)(b)	Girgenti	1	—	2	—
Padova	Padova	—	1	—	1
Palermo	Palermo	1	—	1	—
Perugia	Foligno	—	1	—	1
		5	4	6	4

Tubercolosi bovina.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Massa e Carrara (a)	Pontremoli	1	—	2	—

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bari delle Puglie.	Bari	2	—	4	1
»	Barletta	1	—	1	—
Genova	Chiavari	1	—	4	2
»	Genova	1	—	1	—
Girgenti (*a*)	Bivona	1	—	1	—
Napoli	Casoria	1	—	1	—
»	Napoli	2	—	2	2
Palermo	Cefalù	1	—	1	—
»	Palermo	1	—	9	—
Porto Maurizio	San Remo	6	—	18	—
Salerno	Salerno	1	—	1	1
		18	—	43	6

Morbo coitale maligno.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bergamo	Bergamo	1	—	1	—
»	Treviglio	5	—	6	—
Forlì	Forlì	1	—	1	—
Modena	Modena	1	—	1	—
Piacenza	Piacenza	—	1	—	1
Pisa	Pisa	2	—	2	—
»	Volterra	1	—	1	—
Ravenna	Faenza	1	—	1	—
Reggio Emilia (*a*)	Reggio Emilia	1	—	1	—
iena	Montepulciano	—	1	—	1
		13	2	14	2

Rogna.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Aquila degli A.	Aquila	2	—	20	—
»	Avezzano	1	—	1	—
»	Sulmona	2	—	2	—
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	3	—
Firenze (*a*)	Firenze	1	—	1	—
Pisa	Pisa	—	1	—	1
		7	1	27	1

Vaiuolo ovino.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Potenza	Potenza	1	—	1	—

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Napoli	Napoli	—	1	—	1
»	Pozzuoli	1	—	1	—
Palermo	Palermo	1	—	7	—
		2	1	8	1

Colera dei polli.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ascoli Piceno	Fermo	1	—	5	—
Benevento	Benevento	1	—	8	—
Chieti (*a*)	Vasto	—	1	—	3
Ferrara	Ferrara	—	1	—	2
Macerata (*a*)	Macerata	—	1	—	20
Pesaro e Urbino	Urbino	—	1	—	2
Pisa	Pisa	1	—	5	—
Sassari	Ozieri	—	1	—	5
Teramo (*a*)	Teramo	1	—	4	—
		4	5	22	32

Riepilogo.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	9	13	14
Carbonchio sintomatico	6	9	9
Afta epizootica	39	304	502
Malattie infettive dei suini	33	89	291
Morva	2	3	9
Farcino criptococcico	7	18	49
Rabbia	5	9	10
Rogna	4	8	28
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	—	—	—
Vaiuolo ovino	1	1	1
Morbo coitale maligno	8	15	16
Tubercolosi bovina	1	1	2
Barbone dei bufali	—	—	—
Colera dei polli	9	9	54

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(*b*) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame delle terre redente, dal 22 al 28 novembre 1920.

Afta epizootica.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Dalmazia (a)	Knin	1	—	5	—
Venezia Trident.	Ampezzo	1	—	2	—
»	Bolzano	3	—	12	2
»	Borgo	3	1	4	5
»	Bressanone	10	1	30	5
»	Brunico	3	—	8	—
»	Cles	3	—	23	—
»	Merano	5	—	5	1
»	Mezolombardo	2	—	5	—
»	Riva	—	2	—	6
»	Rovereto	4	—	11	—
»	Tione	4	1	12	5
»	Trento	5	—	8	—
		44	5	125	24

Rogna.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Dalmazia (a)	Bencovaz	1	—	1	—
»	Knin	1	—	1	—
»	Zara	3	—	99	—
Venezia Trident.	Bolzano	1	—	1	—
»	Borgo	9	—	33	—
»	Cles	1	—	1	—
»	Merano	3	—	3	—
»	Tione	3	—	6	—
		22	—	145	—

Colera dei polli.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Venezia Trident.	Merano	1	—	1	—
»	Trento (città)	1	—	3	—
		2	—	4	—

Malattie infettive dei suini.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Dalmazia (a)	Zara	2	—	71	—
Venezia Tridentina	Ampezzo	1	—	1	—
»	Bolzano (città)	1	—	3	—

Segue: Malattie infettive dei suini.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Venezia Tridentina	Bolzano	5	—	16	—
»	Borgo	1	—	1	1
»	Cles	2	—	12	—
»	Merano	6	—	23	1
»	Mezolombardo	2	1	5	4
»	Rovereto	4	—	28	—
»	Silandro	1	—	1	—
»	Tione	6	—	25	—
		31	1	186	6

Vaiuolo ovino.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Dalmazia (a)	Bencovaz	2	—	12	—
»	Knin	1	—	5	—
»	Sebenico	2	—	93	—
»	Zara	3	—	81	—
		8	—	191	—

Farcino criptococcico.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Venezia Trident.	Ampezzo	1	—	1	—
»	Rovereto	1	—	1	—
		2	—	2	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Afta epizootica	13	49	149
Rogna	8	22	145
Malattie infettive dei suini	11	32	192
Vaiuolo ovino	4	8	191
Rabbia	—	—	—
Carbonchio ematico	—	—	—
Carbonchio sintomatico	—	—	—
Farcino criptococcico	2	2	2
Colera dei polli	2	2	4

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 20). **1ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0	456808	70 —	*Iandoli* Pasquale fu *Saveriano*, dom. a Mercogliano (Avellino)	*Iandolo* Pasquale *Vincenzo* fu *Salviano*, dom. come contro
5 0[0	151423	300 —	Mogavero Gaetana fu Giovanni, *nubile*, domiciliata a *Villafranca Sicula (Girgenti)*	Mogavero Gaetana fu Giovanni, *moglie di Salemi Gaetano*, dom. a *Montemaggiore Belsito (Palermo)*
»	151027	300 —		
»	129773	1650 —	*Murabito* Antonina di Antonino, nubile, domiciliata a Riposto (Catania)	*Morabito* Antonina di Antonino, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 dicembre 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

AVVISO.

Si rende noto che il Ministero del tesoro ha disposto che col giorno 27 corrente abbia principio in tutte le provincie del Regno il pagamento della cedola della rendita consolidata 3,50 0[0 al portatore e mista e della rendita 5 0[0 al portatore di scadenza al 1° gennaio 1921.

Smarrimenti di ricevute (1ª pubblicazione). (E. n. 19).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 112 — Data della ricevuta: 12 dicembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Mantova — Intestazione della ricevuta: Norsa Emilia fu Luciano, vedova Ravenna — Titoli del debito pubblico: Nominativi n. 8 — Ammontare della rendita L. 311,50 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 194 — Data della ricevuta: 17 maggio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione R. tesoreria di Livorno — Intestazione della ricevuta: Simi Giuseppe fu Pio — Titoli del debito pubblico: Obbligazioni livornesi serie *C*, nn. 68629 e 68630 — Capitale L. 1000, senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 279 — Data della ricevuta: 21 luglio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Procaccini Giuseppe fu Carlo — Titoli del debito pubblico: Una obbligazione P. N. 5 0[0 5000 capitale — Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 687 — Data della ricevuta: 27 settembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Vaccaroni Amilcare fu Angelo — Titoli del debito pubblico: Al portatore n. 6 — Ammontare della rendita L. 430 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 43 — Data della ricevuta 1° settembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Mantova — Intestazione della ricevuta: Sacerdote Fiorini don Alessio fu Giacomo, domiciliato a Commessaggio (Mantova) — Titoli del debito pubblico: Nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 30 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 18 dicembre 1920.

Il Direttore generale
GARBAZZI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Sottosegretariato di Stato per le antichità e belle arti

CONCORSO al posto di aggiunto per l'ornato nel R. Istituto di belle arti in Firenze.

È aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame al posto di aggiunto per l'ornato nel R. Istituto di belle arti di Firenze, con l'annuo stipendio iniziale di L. 5000.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 2, dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti che l'età del candidato non è inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), dovranno essere debitamente legalizzati.

È fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti.

Le domande con tutti i documenti sopra elencati dovranno essere presentate al Ministero della istruzione pubblica (Direzione generale per le antichità e belle arti) non più tardi delle ore 19 del 28 febbraio 1921.

I titoli ed i lavori invece dovranno essere spediti franco di porto e di qualsiansi altre spese, al R. Istituto di belle arti di Firenze, dove sarà giudicato il concorso, e dovranno pervenire a quell'Istituto entro il periodo di tempo stabilito per le domande. Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto in doppio esemplare dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

È esclusa la facoltà nel concorrente di riferirsi a documenti e titoli presentati per altri concorsi in altri Istituti.

La Commissione esaminatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame, sottoporrà i candidati ad un esperimento che potrà constare di una o più prove.

A parità di merito saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, od abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Roma, 30 novembre 1920.

Il sottosegretario di Stato
ROSADI.

CONCORSO ad un posto di professore di violino nel R. liceo musicale di Santa Cecilia di Roma.

È aperto il concorso per titoli e per esame al posto di professore di violino nel R. liceo musicale di Santa Cecilia di Roma, con l'annuo stipendio di L. 5000.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato. La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente, oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 2, dovranno essere presentate al Ministero dell'istruzione pubblica (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi delle ore 16 del 28 febbraio 1921, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana costituzione fisica

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dalla data del presente avviso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) dovranno essere debitamente legalizzati.

È fatta eccezione al limite massimo di età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione.

L'esame verterà sulle seguenti prove

Eseguire:

a) due capricci di N. Paganini estratti a sorte ventiquattro ore prima dell'esame fra dodici presentati dal candidato;

b) una delle sei sonate per violino solo di J. S. Bach estratta a sorte 24 ore prima dell'esame fra tre (I, IV, VI).

c) la sonata « Trillo del Diavolo » di G. Tartini;

d) un concerto di autore moderno scelto dalla Commissione esaminatrice fra tre presentati dal candidato.

Fare l'analisi di un primo tempo di quartetto classico designato 2 ore prima dell'esame dalla Commissione esaminatrice ed eseguire la parte di violino in un tempo di quartetto dell'Op. 18 o 59 di Beethoven scelto dalla Commissione stessa.

Interpretare, previa breve osservazione e d'intesa coll'accompagnatore al pianoforte, un pezzo di media difficoltà scelto ed imposto dalla Commissione esaminatrice.

Trasportare all'improvviso, non oltre un tono sopra o sotto, un frammento per violino solo.

Dirigere eseguendo la parte di primo violino, il primo tempo di un quartetto dell'Op. 18 o 59 di Beethoven designato dalla Commissione esaminatrice 24 ore prima dell'esame.

Dimostrare di conoscere, anche coll'accennare a memoria sull'istrumento i temi iniziali, la letteratura da concerto per violino ed i brani più difficili e caratteristici che si incontrano nelle opere più significative da Corelli in poi.

Diteggiare e segnare le arcate di un frammento per violino scelto dalla Commissione esaminatrice.

Esporre oralmente i propri criteri d'insegnamento e dimostrare di conoscere la storia degli strumenti ad arco e la letteratura didattica del violino.

Insegnare ad un estraneo o meglio ad un proprio allievo, in presenza della Commissione esaminatrice, un pezzo od uno studio scelto dalla Commissione stessa in relazione al grado di abilità dell'allievo.

Sarà tenuto calcolo al candidato della conoscenza pratica del pianoforte e dell'armonia.

A parità di merito saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazione al valore militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Roma, 6 dicembre 1920.

Il sottosegretario di Stato per le antichità e belle arti
ROSADI.

Direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.